

NEW SOLAR WHITE S.r.l.

Lecce, 25 novembre 2022

Spett.le
PROVINCIA DI LECCE
Servizio Politiche di
Tutela Ambientale e
Transizione Ecologica
VIA Umberto I Nr. 13
73100 LECCE (LE)

ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto: P.A.U.R. inerente progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 28,28 MWp in Comune di Galatina (LE) e relative opere di connessione.

2° INTEGRAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE.

Nell'ambito del Piano di Monitoraggio Ambientale per il progetto del parco agrivoltaico nel comune di Galatina (LE), è richiesta da parte della Provincia di Lecce, sulla base di nota ARPA, una seconda integrazione del PMA (Protocollo n.0043269/2022 del 04/11/2022). Di seguito si risponde in modo puntuale agli aspetti ritenuti carenti nella trattazione del PMA.

Con riferimento al p.to 2: Il Proponente si impegna ad effettuare, relativamente alla qualità dell'aria, il monitoraggio dei parametri richiesti anche in fase di dismissione.

Con riferimento al p.to 3: Il Proponente si impegna ad effettuare il monitoraggio dei parametri richiesti presso i 3 punti individuati nel PMA, a prescindere dalle valutazioni modellistiche.

Con riferimento al p.to 4: Il Proponente si impegna ad individuare i recettori sensibili tenendo conto degli insediamenti abitativi, anche isolati, nell'intorno dell'impianto.

Con riferimento al p.to 5: Il Proponente si impegna a calibrare la frequenza di monitoraggio rispetto alle fasi di cantiere e di dismissione (ad es. una giornata durante le operazioni di scavo, scelta considerando le fasi più critiche relativamente alle emissioni polverulente).

Con riferimento al p.to 6: Il Proponente si impegna a trasmettere i dati rilevati dal monitoraggio all'A.C. oltre che all'ARPA territorialmente competente.

Con riferimento al p.to 8: Il Proponente ritiene ormai superata la richiesta di adeguamento del PMA alle "Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra", redatte da IPLA S.p.A. ed approvate dagli uffici della Regione Piemonte con D.D. 27 settembre 2010, n. 1035/DB11.00. Trattasi di Linee Guida risalenti nel tempo, di valenza regionale, approvate con una semplice Determina Dirigenziale, riferibili ad una fattispecie, l'impianto fotovoltaico, diversa dall'impianto agrivoltaico cui, al contrario, si riferisce il progetto in valutazione. Si noti, comunque, che il MITE Ministero per la Transizione Ecologica e non la Regione Piemonte, ha approvato le Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici (giugno

2022), che da un lato non fanno alcun riferimento alle Linee Guida I.P.L.A., dall'altro riportano che "...gli impianti agrivoltaici costituiscono possibili soluzioni virtuose e migliorative rispetto alla realizzazione di impianti fotovoltaici standard". In aggiunta a tutto ciò non va trascurato che nell'ultimo periodo si è andata consolidando una giurisprudenza in linea con quanto detto innanzi (**Cfr. Ordinanza del C.d.S. N. 05480/2022 REG.PROV.CAU. e N. 08158/2022 REG.RIC.**, allegata alla presente). **Infine, si ritiene utile evidenziare che l'adeguamento alle "Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra", redatte da IPLA S.p.A., non è stato richiesto dalla A.C..**

Con riferimento al p.to 10: Cfr. punto precedente

Con riferimento al p.to 11 – Parte 1°: In merito al punto 11, ove si segnala la mancanza dei parametri per la valutazione e segnalazione dei risparmi idrici, si fa presente che inizialmente si opererà in regime di agricoltura in asciutta. Infatti, (come descritto nel paragrafo 6.3 del documento "Relazione agronomica"), l'intera superficie occupata dall'impianto, oltre aree a vincolo e fasce di rispetto, nel primo periodo sarà coltivata a camomilla per un totale di 34.83.88 ha circa. Di conseguenza, vengono meno le possibili valutazioni richieste non essendo praticato nessun tipo di irrigazione. Per gli anni a venire, qualora si optasse per un diverso orientamento colturale e con riferimento a dati rilevati dalle aree sperimentali all'interno dell'azienda stessa (paragrafo 6.3 del documento "Relazione agronomica") si utilizzerà un sistema di monitoraggio wireless (già descritto nel paragrafo 5.4 del documento "Relazione agronomica") per "...conoscere l'effettivo fabbisogno idrico e valutare le migliori strategie per il risparmio di acqua nell'irrigazione, fornire quindi un valido supporto agronomico per le decisioni tecnico-operative in linea, quindi, con la direttiva sul consumo responsabile delle risorse idriche". Tale sistema si avvarrà tra l'altro di sonde per il rilievo dell'umidità, poste a sistema random nella coltivazione, a 30 e 60 cm di profondità, che daranno il riferimento per l'irrigazione in assoluta autonomia, secondo parametri preimpostati. Tali parametri saranno registrati e memorizzati in un archivio remoto, confrontati con i dati di una particella posta al di fuori dell'impianto ed irrigata con metodo convenzionale per poter avere l'effettivo raffronto sul risparmio dei consumi idrici che dovrebbe attestarsi intorno al 40%.

I dati come detto saranno archiviati automaticamente in un portale aziendale, accessibile da smartphone o PC mantenendo lo storico delle rilevazioni che saranno usate dagli enti che collaboreranno al progetto. Il documento "Relazione agronomica" è stato trasmesso alla Provincia di Lecce e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo che ci occupa, compreso ARPA Puglia, a mezzo PEC lo scorso 20/07/2022.

Con riferimento al p.to 11 – Parte 2°: Il Proponente si impegna a trasmettere i dati rilevati dal monitoraggio all'A.C. oltre che all'ARPA territorialmente competente, tramite una relazione redatta da un agronomo al termine di ogni annualità agricola (il rendiconto sui piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione, alla produttività e all'occupazione).

Con riferimento al p.to 11 – Parte 3°: Il Proponente ritiene di valutare in concreto la possibilità di accedere (in realtà, provare ad accedere) ai contributi del PNRR solo nel momento in cui il quadro legislativo sarà completo. Al contrario, i parametri per i quali si richiede il monitoraggio (punto E.2) sono quelli previsti affinché l'impianto possa essere conforme ai requisiti che consentono l'accesso dello stesso ai contributi del PNRR. Il rispetto dei

requisiti A, B, C, D, ed E, ma non solo, dovrà essere dimostrato al momento della richiesta di accesso agli incentivi stessi. Inoltre, "Il rispetto dei requisiti A, B, C, D ed E sono pre-condizione per l'accesso ai contributi del PNRR, fermo restando che, nell'ambito dell'attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 "Sviluppo del sistema agrivoltaico", come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 199 del 2021, potranno essere definiti ulteriori criteri in termini di requisiti soggettivi o tecnici, fattori premiali o criteri di priorità (cfr. Capitolo 4)". In sostanza, anche il rispetto oggi dei citati punti A, B, C, D ed E, non garantisce l'accesso ai contributi, dal momento che lo stesso è subordinato ad una attività normativa successiva, ad oggi non nota.

Tuttavia, il Proponente si impegna, ove la procedura P.A.U.R. si concludesse con rilascio di tutti i titoli autorizzativi richiesti e prima dell'inizio dei lavori, qualora intendesse avvalersi di incentivi/finanziamenti pubblici (GSE, PNRR, ecc.), ad adeguare il PMA in conformità a quanto previsto dalle "Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici (giugno 2022)".

Con riferimento al p.to 12: Il documento citato, relativamente alla matrice ambientale "Rumore" - valutazioni dell'Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce di cui alle note prot. nn. 64400 del 22.09.2022 e 74753 del 02.11.2022/74753 del 02.11.2022, **dà atto della conformità del PMA** sul punto specifico.

Con la presente la scrivente società ritiene di aver adempiuto alle richieste di ARPA, in conformità alle innovazioni normative introdotte dal Legislatore.

Si resta, pertanto, in attesa di una celere convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria.

NEW SOLAR WHITE SRL
L'Amministratore Unico
Prof. Franco RICCIATO

Pubblicato il 21/11/2022

N. 05480/2022 REG.PROV.CAU.
N. 08158/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8158 del 2022, proposto dalla Provincia di Brindisi, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Cristina Zuffianò, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Segreto in Roma, via dei Gracchi 151;

contro

la società Ital Green Energy Latiano-Mesagne s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Transizione

Ecologica e del Ministero dello Sviluppo Economico, non costituitisi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce (Sezione seconda) n. 01267/2022, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Ital Green Energy Latiano-Mesagne s.r.l. e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 98 c.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022 il consigliere Silvia Martino;

Uditi gli avvocati, come da verbale;

Considerato che l'appello non presenta, ad un primo esame, proprio della fase cautelare, apprezzabili elementi di "*fumus*", non essendo in contestazione il fatto che l'impianto (c.d. agrivoltaico) di cui trattasi ricade in una zona:

- non interessata da vincoli, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, e, comunque, non classificata come inidonea ai sensi della disciplina vigente nella Regione Puglia, anche sotto il profilo della valutazione dei c.d. impatti cumulativi;
- non interessata, in atto, da colture di pregio;

Considerato, altresì, che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un'attività di interesse pubblico finalizzata al perseguimento dello sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica (*ex plurimis*, Corte Costituzionale, sentenza n. 177 del 30 luglio 2021);

Rilevato che il "*periculum*" rappresentato dalla Provincia appellante non riguarda la realizzazione dello specifico impianto per cui è causa, bensì

l'eventuale incidenza della pronuncia impugnata sull'esito di istanze di autorizzazione di impianti analoghi, tuttora pendenti;

Ritenuto, in ragione della parziale novità della fattispecie, di compensare tra le parti le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8158/2022).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Consigliere

Riccardo Carpino, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvia Martino

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lopilato

IL SEGRETARIO